



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  
ALBERGHIERI, E DELLA RISTORAZIONE

**GIACOMO MATTEOTTI**

Via Garibaldi 194, 56124 – PISA tel. 05094101  
Cod. Fiscale 80006210506 – Codice Univoco UF57VW

sito web: [www.matteotti.it](http://www.matteotti.it) – email: [pirh01000d@istruzione.it](mailto:pirh01000d@istruzione.it); [pirh01000d@pec.istruzione.it](mailto:pirh01000d@pec.istruzione.it)

Circolare n. 238	Pisa, 01.03.2024
------------------	------------------

Al personale Docente

Al sito web

Oggetto: normativa relativa alla fruizione delle ferie

La presente circolare viene inoltrata per ricordare a tutto il personale docente a tempo determinato ed indeterminato la normativa relativa alla fruizione delle ferie maturate.

Di seguito vengono riportati i punti salienti della normativa vigente:

- **personale docente** a tempo indeterminato fruisce le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell'anno, è consentita la fruizione al massimo di 6 giornate (ovviamente se maturate) e, comunque, subordinate alla sua possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola.

Si precisa che:

- In caso di mancata fruizione, totale o parziale, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 all'art. 5, comma 8, prevede **"la non monetizzazione delle ferie all'atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"**.
- **Al personale docente** al 30 giugno e al supplente breve dal calcolo dei giorni eventualmente da liquidare vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo contrattuale, mentre per quelli con incarico al 31 agosto la fruizione avviene nell'arco del periodo estivo di sospensione della didattica. Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze di Natale e pasquali, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi ecc.. (nota MEF/RGS N.72696/2013).

Alla luce di quanto sopra si invita tutto il personale docente, con supplenza breve o al 30 giugno, di presentare richiesta di ferie per i periodi di sospensione delle lezioni (primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno, secondo il calendario scolastico, le vacanze di Natale e pasquali, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi ecc). In caso di mancata presentazione della richiesta, così come previsto dalla normativa, i giorni di cui sopra saranno detratti d'ufficio ai giorni di ferie effettivamente maturati.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Salvatore Garuso

Il compilatore: pp



Agenzia Formativa Certificata "IPSAR G. Matteotti"  
Cert. N. 627 Norma UNI-EN-ISO 9001:2015  
Attività: Progettazione e realizzazione di progetti di formazione e orientamento